



Decreto della Rettrice 2021

Oggetto: Designazione a Referente di Struttura ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università Ca' Foscari Venezia, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003.

LA RETTRICE

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("**General Data Protection Regulation**" - "**GDPR**");
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- CONSIDERATO** il processo di adeguamento al GDPR che ha riguardato l'intera organizzazione interna e che ha, pertanto, comportato il coinvolgimento di competenze multidisciplinari;
- CONSIDERATO** che, in ossequio al principio di responsabilizzazione (c.d. *accountability*) di cui all'art. 24 del GDPR, l'Università Ca' Foscari Venezia ("**Università**" o "**Titolare**") ha definito una struttura organizzativa privacy, meglio descritta all'interno del "*Regolamento in materia di protezione dei dati personali*" adottato dall'Università ("**Regolamento interno**");
- PRESO ATTO** che l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, ha inoltre provveduto alla designazione del *Data Protection Officer* o Responsabile della Protezione dei Dati Personali ("**DPO**") ai sensi dell'art. 37 del GDPR;
- VISTO** l'art. 15 del Regolamento interno, che attribuisce specifici compiti a coloro che ricoprono ruoli di impulso e coordinamento all'interno delle Aree, dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Centri e del Sistema Bibliotecario dell'Università ("**Struttura**" o "**Strutture**");
- CONSIDERATO** che il Regolamento interno prevede la designazione delle seguenti figure: Referente di Struttura, Referente Interno e Autorizzato al trattamento;
- PRESO ATTO** che i Referenti di Struttura sono individuati nella persona del Direttore Generale, dei Dirigenti delle Aree dell'Amministrazione Centrale, del Sistema Bibliotecario e del Centro Linguistico di Ateneo, dei Direttori dei Dipartimenti e dei Responsabili dei Centri e delle Scuole dell'Università con funzioni di rappresentanza;
- CONSIDERATO** che ai Referenti di Struttura, in collaborazione con il DPO, è attribuito un ruolo di indirizzo, coordinamento, controllo, nonché di programmazione della formazione del personale interno alla propria Struttura;
- CONSIDERATO** che i Referenti Interni sono individuati nella persona dei Direttori degli Uffici, dei Segretari dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Centri, dei Direttori di Biblioteca e dei Responsabili Scientifici di Attività di Ricerca che comporti un trattamento di dati



personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, coordinatori di attività di ricerca, referenti scientifici di un progetto di ricerca finanziato, *tutor* di assegnisti di ricerca, relatori di tesi di laurea o di dottorato, ecc.), attribuendo loro un ruolo operativo, finalizzato all'esecuzione degli interventi programmatici definiti dal Referente di Struttura ovvero al corretto trattamento dei dati personali all'interno dell'Attività di Ricerca, oltreché compiti di collaborazione con il DPO e doveri di supervisione e formazione nei confronti dei soggetti che operano all'interno della Struttura di appartenenza ovvero dei Ricercatori che collaborano all'Attività di Ricerca;

CONSIDERATO

che tutti i soggetti che trattano dati personali per conto dell'Università (in particolare il personale tecnico-amministrativo – compresi i tecnologi di cui all'art. 24-bis della L. n. 240/2010 –, i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), i professori universitari, i ricercatori anche a tempo determinato, i docenti a contratto, i *visiting professor* e i *visiting scholar*, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i consulenti e collaboratori e gli eventuali altri soggetti che intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con l'Università, compresi gli studenti nello svolgimento delle attività di supporto ai servizi universitari, e gli stagisti nonché i volontari del servizio civile assegnati all'Università) devono essere designati da quest'ultima Autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, c. 4, del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003, come previsto dall'art. 16 del Regolamento interno (“**Autorizzati**”);

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.

DECRETA

Art. 1

Il Direttore Generale, i Dirigenti delle Aree dell'Amministrazione Centrale, del Sistema Bibliotecario e del Centro Linguistico di Ateneo, i Direttori dei Dipartimenti e i Responsabili dei Centri e delle Scuole dell'Università con funzioni di rappresentanza sono designati Referenti di Struttura nell'ambito della Struttura di appartenenza con l'attribuzione dei compiti di seguito indicati:

- a. sovrintendere e verificare che tutto il personale della propria Struttura sia stato correttamente designato – tramite apposita clausola inserita nel contratto o in altro atto avente ad oggetto l'instaurazione del rapporto di lavoro o collaborazione – ad Autorizzato con riferimento al ruolo ricoperto e alle attività svolte per conto dell'Università;
- b. vigilare affinché le attività di trattamento di dati personali svolte dagli Autorizzati avvengano nello scrupoloso rispetto delle disposizioni del GDPR, del D.Lgs. n. 196/2003 e dei Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (“**Normativa privacy**”), del Regolamento interno e delle istruzioni e linee guida redatte dagli stessi in collaborazione con il DPO (“**Regole operative**”);
- c. assicurarsi che i trattamenti di dati personali svolti dall'Università avvengano in presenza di un'idonea base giuridica;



- d. collaborare con il DPO al fine di valutare (i) se le attività di trattamento svolte all'interno della propria Struttura possano presentare rischi elevati per i diritti e le libertà degli Interessati, (ii) se sia necessario procedere a effettuare una valutazione di impatto ("**Data Protection Impact Assessment**" - "**DPIA**") di cui all'art. 35 del GDPR, nonché (iii) se sia necessario adottare, anche con il supporto di altre Strutture competenti, misure di sicurezza tecniche e organizzative per ridurre i rischi rilevati;
- e. individuare e adottare, con il supporto dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni ("**ASIT**") o di altre Strutture competenti, le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione dei dati personali raccolti dalla Struttura e, in caso di oggettiva impossibilità, informare tempestivamente (nel minor tempo possibile) il DPO;
- f. relativamente alle attività svolte dalla propria Struttura, sottoscrivere (i) con i soggetti terzi a cui l'Università affida attività di trattamento, un contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ovvero (ii) con i soggetti partecipanti a progetti congiunti, accordi di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR o altri contratti volti a regolamentare i rapporti tra le parti; a tal fine, con il presente Decreto, vengono conferiti ai Referenti di Struttura i necessari poteri per la sottoscrizione dei predetti accordi;
- g. assicurarsi che le informative privacy siano rese agli Interessati (così come definiti all'art. 4, c. 1, 1), del GDPR) nel rispetto delle indicazioni del Titolare e del DPO (utilizzando gli appositi modelli adottati dall'Università);
- h. informare il DPO dell'avvio di ogni nuovo trattamento, della cessazione dei trattamenti in corso, nonché dell'acquisizione di nuove tecnologie che prevedano il trattamento di dati personali in tempo utile per permettere lo svolgimento dei necessari adempimenti;
- i. contribuire o comunque sovrintendere all'aggiornamento (sia annuale, rispettando la tempistica definita dall'Università, sia infra annuale, a seguito di modifiche, secondo quanto indicato al punto che precede) del Registro delle attività di trattamento svolte dall'Università sia in qualità di Titolare che di Responsabile del trattamento;
- j. informare nel minor tempo possibile il DPO di ogni problematica rilevata che riguardi il trattamento dei dati personali;
- k. in collaborazione con il DPO, redigere specifiche Regole operative in relazione alle attività di trattamento effettuate dalla Struttura, qualora ciò risulti necessario e/o opportuno; tali Regole dovranno essere rispettate dagli Autorizzati destinatari delle stesse e saranno oggetto di appositi corsi di formazione nonché di specifiche attività di controllo e *audit*;
- l. provvedere a dare tempestiva comunicazione scritta al DPO, entro al massimo 3 giorni lavorativi, in caso di istanze o di esercizio dei diritti da parte degli Interessati, allegando copia della richiesta e fornendo tutte le informazioni necessarie a evaderla;
- m. qualora rilevino, direttamente o tramite segnalazione di un Autorizzato, una violazione di dati personali, avvisare tempestivamente (entro 6 ore dall'avvenuta conoscenza) l'Ufficio Supporto Utenti di ASIT (tramite e-mail o telefonata), fin quando



non si sia sicuri che quest'ultimo abbia ricevuto la comunicazione, nel rispetto della *"Policy per la gestione dei Data Breach"* adottata dall'Università;

- n. programmare, coordinandosi con il DPO, gli interventi di controllo e *audit* volti a verificare la conformità dell'operato degli Autorizzati rispetto alle disposizioni della Normativa privacy, del Regolamento interno e delle Regole operative;
- o. qualora a seguito della suddetta attività di controllo e *audit* rilevino comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dalla Normativa privacy, dal Regolamento interno e dalle Regole operative, informare nel minor tempo possibile il DPO, definire in collaborazione con quest'ultimo gli eventuali interventi correttivi e assicurarne l'attuazione;
- p. pianificare, in collaborazione con il DPO, eventi formativi privacy rivolti agli Autorizzati.

Art. 2 I Referenti di Struttura dovranno procedere alla designazione del personale che svolge attività di Amministratore di Sistema all'interno della propria Struttura e agli altri adempimenti prescritti dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.; a tal fine, con il presente Decreto, vengono conferiti i necessari poteri per la sottoscrizione dei predetti accordi.

Art. 3 L'assunzione della qualifica di Referente di Struttura non comporta alcun riconoscimento economico in quanto normativamente necessaria per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali svolte per conto dell'Università.

Art. 4 La designazione di cui ai precedenti articoli decorre dal 1° marzo 2022 e si intende priva di scadenza salvo eventuale aggiornamento da effettuarsi con medesimo provvedimento.

La Rettrice
Prof.ssa Tiziana Lippiello



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Monica Gussoni

VISTO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto